



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Legg Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)

e-mail: [crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it](mailto:crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it)

## Stagione Sportiva 2019/2020

### Comunicato Ufficiale n°113 TFT 10 del 22 ottobre 2019

#### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

#### **Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@L.N.D.sicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@L.N.D.sicilia.legalmail.it)

#### **Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@L.N.D.sicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@L.N.D.sicilia.legalmail.it)

## **Decisioni del Tribunale Federale Territoriale**

**Riunione del giorno 22 ottobre 2019.**

**Sono presenti il sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta ed il rappresentante dell'AIA AB Giuseppe La Cara.**

### **DEFERIMENTI**

**Procedimento n. 23/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore**

**Componente Avv. Giovanni Bertuglia**

**Componente Avv. Antonino Giannotta**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. MICHELE ANFUSO (Presidente, all'epoca dei fatti, della Soc. A.S.D. Grammichele Calcio);

Sig. ROBERTO MONTAGNO (Dirigente accompagnatore, all'epoca dei fatti, della Soc. A.S.D. Grammichele Calcio)

Sig. ALESSIO TORNELLO (calciatore tesserato, all'epoca dei fatti per la Soc. A.S.D. Grammichele Calcio);

A.S.D. GRAMMICHELE CALCIO

Con nota 3223/7 pfi 19/20 MS/PS del 16/09/2019, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, avendo accertato che:

il sig. Anfuso Michele, all'epoca dei fatti presidente dell'A.S.D. Grammichele Calcio, debba rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1 e 2, e 21, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva vigente, in cui risultano trasfusi l'art. 1 bis comma 1, e l'art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019, per avere consentito la partecipazione del sig. Tornello Alessio alla gara Castel di Judica/Grammichele Calcio del 09.12.2018 nonostante lo stesso fosse squalificato, con provvedimento pubblicato con CU 25/RG del 29.11.2018;

Il sig. Montagno Roberto, all'epoca dei fatti dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Grammichele Calcio, debba rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, 2 commi 1 e 2 e 21 commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva vigente, in cui risultano trasfusi l'art. 1 bis, comma 1, e l'art.22 del previgente Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della Soc. A.S.D. Grammichele Calcio in occasione della gara Castel di Judica/Grammichele Calcio del 09.12.2018 in cui è stato impiegato, nelle fila dell'A.S.D. Grammichele Calcio, il sig. Tornello Alessio in posizione irregolare perché squalificato, sottoscrivendo la distinta consegnata al Direttore di Gara.

Il sig. Tornello Alessio, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per l'A.S.D. Grammichele Calcio, della violazione degli artt. 4, commi 1,, 2 commi 1 2 e 21 commi 6 e 7 del Codice di Giustizia vigente in cui risultano trasfusi l'art. 1 bis, comma 1 e l'art. 22 ( esecuzione delle sanzioni) del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 in quanto, nonostante fosse squalificato come da provvedimento pubblicato con C.U. n. 25/RG del 29.11.2018, prendeva parte alla gara Castel di Judica/Grammichele Calcio del 09.12.2018

La Società A.S.D. Grammichele Calcio a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva vigente in cui risulta trasfuso

l'art. 4 commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019, per le azioni e comportamenti posti in essere dai sig.ri Anfuso Michele (Presidente), Montagno Roberto (dirigente accompagnatore) e Tornello Alessio (calciatore) così come descritti nei precedenti capi di imputazione.

Le parti deferite, sebbene regolarmente convocate all'udienza dibattimentale odierna, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolta.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione a carico delle parti deferite delle seguenti sanzioni:

a carico al calciatore sig. Tornello Alessio squalifica per tre gare;

a carico del sig. Anfuso Michele mesi sei di inibizione;

a carico del sig. Montagno Roberto mesi tre di inibizione;

a carico della Soc. A.S.D. Grammichele Calcio ammenda di € 600,00.

Il Tribunale Federale Territoriale osserva che quanto contestato in deferimento al sig. Alessio Tornello risulta inequivocabilmente dalla documentazione in atti poiché lo stesso sebbene squalificato giusto quanto pubblicato sul C.U. n. 25 del 29.11.2018 della Delegazione Provinciale di Ragusa ha effettivamente preso parte alla gara indicata in deferimento pur non avendo regolarmente scontato la squalifica inflittagli ragion per cui non aveva titolo per prendervi parte.

Così come appare inequivocabile la responsabilità del sig. Anfuso Michele il quale nella sua qualità di Presidente pro tempore della A.S.D. Grammichele Calcio non ha impedito che il proprio tesserato, sebbene squalificato, prendesse parte a ben quattro gare non avendone titolo.

Altrettanto inequivocabile è la responsabilità del sig. Montagno Roberto il quale nel sottoscrivere quale dirigente accompagnatore ufficiale la distinta dell'A.S.D. Grammichele Calcio relativa alla gara del 9.12.2018 contro il Castel di Judica ha attestato ha permesso al sig. Tornello Alessio di partecipare alla suddetta gara pur non avendone titolo in quanto squalificato.

La Società deferita deve, infine, ritenersi sia direttamente che indirettamente responsabile ex art. 6 commi 1 e 2 del vigente C.G.S. per il fatto addebitato ai propri tesserati.

Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte, pur ridefinite come in dispositivo.

P. Q. M.

Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

a carico al calciatore sig. Tornello Alessio squalifica per una gara;

a carico del sig. Anfuso Michele mesi due di inibizione;

a carico del sig. Montagno Roberto mesi due di inibizione

a carico della Soc. A.S.D. Grammichele Calcio ammenda di € 350,00 e punti 1 di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva nel Campionato di competenza.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 51, comma 4, e 53, comma 5, del C.G.S.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento n. 24/B****Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore****Componente Avv. Giovanni Bertuglia****Componente Avv. Antonino Giannotta****Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

MILANESE ETTORE (Calciatore - Allenatore tesserato, all'epoca dei fatti per l'A.S.D. Città di Sambuca di Sicilia)

A.S.D. CITTA' SAMBUCA DI SICILIA

Con nota 003307/1255 pfi 18-19 MS/PM/mf la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, avendo accertato che:

- a) Il sig. Milanese Ettore la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. e dell'art. 22 commi 3 e 6 del C.G.S. in vigore fino al 16.6.2019 (artt 4 commi 1 e 21 commi 2 e 3 del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per svolto il ruolo di allenatore della squadra A.S.D. Città di Sambuca di Sicilia nonostante fosse squalificato, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di 2<sup>a</sup> Categoria Regione Sicilia: San Giorgio Piana – A.S.D. Sambuca di Sicilia del 28.1.2018, A.S.D. Citta di Sambuca di Sicilia – Calatafimi Don Bosco del 18.2.2018, A.S.D. Città di Sambuca di Sicilia – Juvenila del 3.3.2018, S.C. Mazarese 2 – A.S.D. Città di Sambuca di Sicilia del 10.3.2018, e A.S.D. Città di Sambuca di Sicilia – Custonaci del 18.3.2018;
- b) L'A.S.D. Città di Sambuca di Sicilia a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del C.G.S. in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6 comma 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per i fatti e comportamenti posti in essere dal sig. Milanese Ettore così come riportati nel precedente capo d'inculpazione.

Le parti deferite, sebbene regolarmente convocate all'udienza dibattimentale odierna, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione a carico delle parti deferite delle seguenti sanzioni:

ammenda € 500,00 a carico della A.S.D. Città di Sambuca di Sicilia;

squalifica per tre giornate a carico del calciatore Milanese Ettore.

Il Tribunale Federale Territoriale osserva che quanto contestato in deferimento al sig. Milanese Ettore risulta inequivocabilmente dalla documentazione ed in particolare che il sig. Milanese Ettore venne squalificato, quale calciatore, dal GST per sette gare giusto quanto pubblicato sul C.U. del 21.01.2018 poi ridotta a sei gare con decisione della CSAT giusto C.U. n.282 del 13.02.2018.

Ciò nonostante il sig. Milanese Ettore nelle gare riportate in epigrafe, nonostante risultasse squalificato, veniva inserito nelle rispettive distinte con la funzione di allenatore così accedendo agli spogliatoi ed al terreno di gioco in consapevole violazione del preciso disposto dell'art. 22 comma del C.G.S. oggi trasfuso nel comma 3 dell'art. 21 il quale prevede che al calciatore squalificato, in occasione delle nelle quali deve scontare la squalifica è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoio. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di una ulteriore sanzione disciplina fra quelle previste dall'art. 9.

La Società deferita deve, infine, ritenersi indirettamente responsabile ex art. 6 comma 2 del vigente C.G.S. per il fatto addebitato al proprio tesserato.

Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte, pur ridefinite come in

dispositivo tenendo conto della gravità del comportamento posto in essere dal deferito il quale oggetto di una pesante squalifica per avere tenuto una condotta gravemente irrispettosa nei confronti del DDG che aveva determinato anche un contatto fisico con quest'ultimo ha volutamente i divieti imposti ai tesserati oggetto di squalifica in totale spregio precise norme.

Per quanto riguarda le sanzioni a carico della Società deferita in considerazione che la stessa ha cessato qualsiasi attività dal 5.9.2018 si ritiene di doverla contenere nel minimo edittale.

Gli atti vanno restituiti alla Procura Federale al fine di valutare eventuali responsabilità a carico dei dirigenti accompagnatori sig.ri Butera Antonio Giuseppe (gara del 28.1.2018), Caloroso Giuseppe (gara del 18.2.2018) Ambla Ignazio (gara del 3.3.2018) e Li Voti Calogero (gare del 10.3.2018 e 18.3.2018) che hanno sottoscritto le distinte gara in cui era presente il sig. Milanese Ettore nonostante lo stesso fosse squalificato.

P. Q. M.

Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

a carico del sig. Milanese Ettore squalifica per mesi sei;

a carico della Soc. A.S.D. Città di sambuca € 100,00 di ammenda.

Si dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 51, comma 4, e 53, comma 5, del C.G.S.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

## **Procedimento n. 25/B**

**Presidente Avv. Giovanni Bertuglia – relatore**

**Componente Avv. Antonino Giannotta**

**Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. FARANNA Giacomo;

Sig. PERAINO Vincenzo;

Società SAN VITO LO CAPO.

La Procura Federale con nota prot. 3450/11pfi 19-20/MS/PM/cf del 20/09/2019, ricevuta il 26/09/2019, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

A) Il Sig. FARANNA GIACOMO, all'epoca de fatti, riferiti alla stagione sportiva 2018/2019, calciatore della San Vito Lo Capo, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del previgente C.G.S. (ora trasfuso nell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019), per avere dichiarato, in uno scritto autografo datato 31 gennaio 2019, destinato ad essere prodotto alla Corte Federale di Appello Territoriale della Sicilia nel procedimento n. 84/A a carico della San Vito Lo Capo, circostanze fattuali, rilevatesi inveritiere;

B) Il Sig. PERAINO VINCENZO, all'epoca dei fatti, riferiti alla stagione sportiva 2018/2019, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. San Vito Lo Capo, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del previgente C.G.S. (ora trasfuso nell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva

pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019), per avere prodotto o, comunque, per aver consentito o non impedito che venisse prodotto in data 5 febbraio 2019, nel giudizio di impugnazione promosso dinanzi la Corte Federale di Appello Territoriale della Sicilia nel procedimento n. 84/A a carico della San Vito Lo Capo, una fonte di prova testimoniale, rappresentata da una dichiarazione scritta a firma del giocatore Faranna Giacomo datata 31 gennaio 2019, riportante circostanze fattuali, rilevatesi inveritiere, finalizzate ad escludere la responsabilità del calciatore Sig. Francesco Carriglio, autore del gesto violento ai danni dell'arbitro al termine della gara San Vito Lo Capo – Mistral Meeting Club, disputata il 26 gennaio 2019 e valevole per il campionato di Calcio a 5 Serie C2 organizzato dal CR Sicilia, per come risulta dagli atti arbitrali ed ufficiali e accertato con decisione pubblicata nel C.U. 311 CSAT n. 22 del 19 febbraio 2019;

C) La società San Vito Lo Capo, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per il comportamento posto in essere dal suo Presidente pro-tempore ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del previgente C.G.S., oggi trasfuso nell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019.

Il deferimento trae origine dalla comunicazione a mezzo pec del 19 febbraio 2019 della Corte Sportiva di Appello Territoriale della Sicilia che trasmetteva gli atti del procedimento disciplinare n. 84/A a carico della San Vito Lo Capo nei confronti del calciatore Francesco Carriglio autore di un atto violento nei confronti dell'arbitro in occasione della gara San Vito Lo Capo – Mistral Meeting, conclusasi con il riconoscimento della responsabilità disciplinare a carico di quest'ultimo.

La Corte Sportiva di Appello accertava che all'atto della proposizione del suddetto procedimento n. 84/A a carico della San Vito Lo Capo, il Presidente della suddetta formazione sportiva allegava una fonte di prova testimoniale, rappresentata da una dichiarazione scritta a firma del giocatore Faranna Giacomo datata 31 gennaio 2019, riportante circostanze fattuali, rilevatesi inveritiere, finalizzate ad escludere la responsabilità del calciatore Sig. Francesco Carriglio, autore del gesto violento ai danni dell'arbitro al termine della gara San Vito Lo Capo – Mistral Meeting Club.

A seguito dell'apertura del presente procedimento disciplinare, promosso dalla Procura Federale nei confronti del calciatore Giacomo Faranna, del Presidente e della società indicati in epigrafe, sono stati trasmessi a questo Tribunale da parte della Procura stessa sia la decisione della Corte di Appello, sia la documentazione relativa alla citata decisione, in particolare il referto di gara, il relativo supplemento, il referto ospedaliero, nonché la dichiarazione resa dal giocatore.

All'udienza del 22/10/19, nessuna delle parti deferite si è presentata, mentre il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto applicare:

al Sig. Faranna Giacomo, all'epoca dei fatti, riferiti alla stagione sportiva 2018/2019, calciatore della San Vito Lo Capo, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della squalifica mesi tre;

al Sig. Peraino Vincenzo, all'epoca de fatti, riferiti alla stagione sportiva 2018/2019, Presidente e legale rappresentante della società San Vito Lo Capo, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui al art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva Sportiva, la sanzione della squalifica mesi sei;

alla società San Vito Lo Capo, per rispondere a titolo di responsabilità diretta (art. 6 commi 1 e 2 del del vigente Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione di € 900,00.

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del deferimento rileva che i fatti disciplinari rilevati dalla Procura Federale siano pienamente fondati e documentati, peraltro, posti a fondamento della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale del C.R. della Sicilia (pubblicata C.U. n. 311/CSAT 22 del 19 febbraio 2019).

La Suddetta decisione è stata confermata dal Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Seconda con decisione n.29/2019, depositata il 2 maggio 2019.

Le parti deferite non hanno svolto attività difensive dinnanzi la Procura Federale che ha effettuate le indagini necessarie all'individuazione della responsabilità dei deferiti.

In particolare, è emerso che il Giocatore Faranna Giacomo ha reso una dichiarazione falsa, come dimostrato dall'esame della documentazione acquisita, che il Presidente della società San Vito Lo Capo l'ha fraudolentemente utilizzato in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità cui devono improntare le proprie condotte tutti gli appartenenti all'ordinamento sportivo. Appaiono pertanto in tutta evidenza le responsabilità disciplinari degli incolpati.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, visti gli art. 4 comma 1 e art. 6 del C.G.S., l'art. 94ter comma 13, delle N.O.I.F. e gli artt. 8 e 9 del C.G.S., applica:

A) al Sig. Faranna Giacomo, all'epoca de fatti, riferiti alla stagione sportiva 2018/2019, calciatore della San Vito Lo Capo, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della squalifica per tre mesi; B) al Sig. Peraino Vincenzo, all'epoca de fatti, riferiti alla stagione sportiva 2018/2019, Presidente e legale rappresentante della società San Vito Lo Capo, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della squalifica per sei mesi; C) alla società San Vito Lo Capo, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione dell'ammenda di €.900,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 51, comma 4, e 53, comma 5, del C.G.S.

Il Presidente relatore  
Avv. Giovanni Bertuglia

## **Procedimento n. 26/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**  
**Componente Avv. Giovanni Bertuglia**  
**Componente Avv. Antonino Giannotta – relatore**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di:**

**RICHICHI GIUSEPPE** (all'epoca dei fatti Presidente dell'A.S.D. Atletico Palermo 2013);

**SCURATO MATTEO** (all'epoca dei fatti calciatore tesserato con la A.S.D. Pro calcio Ficarazzi);

**A.S.D. ATLETICO PALERMO 2013.**

Con nota del 24.08.2019 Prot. 3580/1180 pfi 18 -19 MS/PM/jg, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale:

- 1) il sig. Richichi Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente dell'A.S.D. Atletico Palermo 2013, in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra lo stesso e la società, per violazione dell'art. 1 Bis, co.1 del C.G.S. vigente ratione temporis, nonchè dei doveri di lealtà correttezza e probità, in relazione

- all'art.10 co 6 del C.G.S. vigente razione temporis, per avere consentito e non impedito, in concorso con altri tesserati, l'impiego sotto falso nome (tramite documento di identità del calciatore tesserato Campa Daniele iscritto in distinta ed assente), del calciatore tesserato con altra società, Scurato Matteo, in occasione della gara di giovanissimi regionale under 15 girone B, Atletico Palermo 2013 - Città di Palermo del 2.12.2018;
- 2) il sig. Scurato Matteo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato con la A.S.D. Pro Calcio Ficarazzi, per violazione dell'art. 1 Bis, co.1 del C.G.S. vigente razione temporis, nonché dei doveri di lealtà correttezza e probità, in relazione all'art.10 co 6 del C.G.S. vigente razione temporis, per aver partecipato nelle fila della società Atletico Palermo 2013, sotto falso nome e privo di tesseramento (tramite documento di identità del calciatore tesserato Campa Daniele iscritto in distinta ed assente), con la predetta squadra, alla gara di giovanissimi regionale under 15 girone B, Atletico Palermo 2013 - Città di Palermo del 2.12.2018; nonché per violazione dell'art.1bis co.3 del C.G.S. vigente razione temporis, per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, sebbene convocato dalla Procura Federale;
  - 3) la A.S.D. Atletico Palermo 2013, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art 4 commi 1-2 del C.G.S. vigente razione temporis, per i comportamenti posti in essere dal proprio presidente e da soggetto non tesserato che ha posto in essere un'attività in favore della detta società, rilevante per l'ordinamento federale.

All'udienza dibattimentale è comparso il sig. Richichi Giuseppe, in proprio e n.q. il quale si è rimesso al Tribunale.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso, insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della seguenti sanzioni:

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Atletico Palermo 2013;

inibizione per mesi tre a carico del Presidente sig. Richichi Giuseppe;

squalifica per mesi tre a carico del calciatore Scurato Matteo.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, osserva come secondo le disposizione del previgente C.G.S., applicabili al caso in oggetto ai sensi dell'art. 142 del vigente C.G.S., l'utilizzo di un tesserato di altra società per la partecipazione ad una gara sotto falso nome, esplicitamente sanzionato dall'art. 10 co.6 del C.G.S., oggi trasfuso nell'art.32 comma 7 del nuovo C.G.S., circostanza nel caso specifico rilevata nel referto arbitrale e non contestata da nessun dei deferiti, essendo chiaramente finalizzata ad ottenere illecitamente un vantaggio, si pone in aperto contrasto con il generale principio di lealtà, correttezza e probità sancito all'art 1bis C.G.S., vigente razione temporis; conseguentemente dovranno ritenersi responsabili i soggetti che, abbiano commesso o, anche solo consentito a terzi di commettere, tali atti.

Segnatamente, per quanto attiene alla responsabilità dei singoli deferiti, si osservi che il sig. Richichi Giuseppe, presidente della società A.S.D. Atletico Palermo 2013, sebbene non presente al momento dei fatti, come confermato dal tenore delle dichiarazioni versate nel verbale di audizione dello stesso, qui oggi ribadite, risponderà comunque degli atti compiuti dai tesserati della predetta società sportiva, a cagione del principio di immedesimazione organica tra rappresentato e rappresentante.

Alle medesime considerazioni in ordine alla violazione dell'art. 1bis co1 del C.G.S., oggi trasfuso nell'art. 32 comma 7 del nuovo C.G.S., con riferimento all'art. 10 co 6 del C.G.S., oggi trasfuso nell'art.32 comma 7 del nuovo C.G.S., soggiace la posizione dello Scurato Matteo, calciatore tesserato per società A.S.D. Pro Calcio



Ficarazzi, che partecipò alla gara nelle fila dell'A.S.D. Atletico Palermo 2013, sotto falso nome.

Allo stesso Scurato Matteo, inoltre, dovrà essere addebitata la responsabilità di cui all'art. 1Bis co 3 del C.G.S., per non essersi presentato innanzi agli organi della Giustizia Sportiva, senza addurre alcuna giustificazione, sebbene regolarmente convocato, come si evince dalla documentazione in atti.

Dovrà, infine, essere confermata la responsabilità diretta ed oggettiva dell'A.S.D. Atletico Palermo 2013, ai sensi dell'art. 4 commi 1-2 del C.G.S., per l'operato posto in essere dal Presidente, legale rappresentante della stessa, nonché per l'attività rilevante per l'ordinamento federale, posta in essere dal calciatore non tesserato con la predetta società al momento dei fatti, Matteo Scurato, sottolineando la gravità della vicenda, alla luce della militanza della società nel settore giovanile che avrebbe postulato un maggiore rigore nel trasferimento degli esempi di comportamento etico, nei giovani atleti.

Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte, rimodulate come in dispositivo ai sensi dell'art. 10 co.6 nn.ri 8-9 C.G.S. oggi trasfuso nell'art. 32 comma 8 e 9 del nuovo C.G.S. che prevedono per i tesserati una sanzione non inferiore ad anni due di inibizione o squalifica;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

a carico del sig Richichi Giuseppe la inibizione per anni due;

a carico del sig Scurato Matteo la squalifica per anni due e mesi uno;

a carico dell'A.S.D. Atletico Palermo 2013 l'ammenda di €.1.000,00 e punti 1 di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 51, comma 4, e 53, comma 5, del C.G.S.

Il relatore

Avv. Antonino Giannotta

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento n. 515/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore**

**Componente Avv. Antonino Giannotta**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Pol. Dil. Città di Roccalumera;

sig. Sterrantino Antonino Cosimo (Presidente all'epoca dei fatti della Pol. Dil. Città di Roccalumera);

sigg. Briguglio Giuseppe, Campagna Domenico, Campagna Rosario, Casablanca Manuel, De Allegri Enrico, Di Bella Roberto, Egitto Giuseppe, Frontaurea Antonino, Frontaurea Demetrio, Maccarrone Paolo, Muzio Francesco, Palella Onofrio, Puglisi Salvatore, Puliatti Fabrizio, Russo Luca, Saccà Santi, Siligato Concetto, Sparacino Giampiero, Trimarchi Davide e Trimarchi Gianluca, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Terza Categoria stagione sportiva 2017/2018.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e

art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 17/09/19 proc. 3264/1371 pfi/18-19 MS/PM/jg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 600,00 a carico della società Pol. Dil. Città di Roccalumera;

l'inibizione di mesi sei a carico del Presidente deferito sig. Sterrantino Antonino Cosimo;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Briguglio Giuseppe, Campagna Domenico, Campagna Rosario, Casablanca Manuel, De Allegri Enrico, Di Bella Roberto, Egitto Giuseppe, Frontaurea Antonino, Frontaurea Demetrio, Maccarrone Paolo, Muzio Francesco, Palella Onofrio, Puglisi Salvatore, Puliatti Fabrizio, Russo Luca, Saccà Santi, Siligato Concetto, Sparacino Giampiero, Trimarchi Davide e Trimarchi Gianluca.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante tre gare della stagione sportiva 2017/2018 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3<sup>a</sup> sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 600,00 a carico della società Pol. Dil. Città di Roccalumera;

l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Sterrantino Antonino Cosimo;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Briguglio Giuseppe, Campagna Domenico, Campagna Rosario, Casablanca Manuel, De Allegri Enrico, Di Bella Roberto, Egitto Giuseppe, Frontaurea Antonino, Frontaurea Demetrio, Maccarrone Paolo, Muzio Francesco, Palella Onofrio, Puglisi Salvatore, Puliatti Fabrizio, Russo Luca, Saccà Santi, Siligato Concetto, Sparacino Giampiero, Trimarchi Davide e Trimarchi Gianluca.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento n. 516/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore**  
**Componente Avv. Antonino Giannotta**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

## DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Atletico Aragona (oggi A.S.D. Raffadali 2018);

sig. Tirone Francesco (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Atletico Aragona oggi A.S.D. Raffadali 2018);

sigg. Arrigo Giuseppe, Chiarelli Domenico, Chiarelli Vincenzo, Cipolla Angelo, Cuffaro Damiano, Donato Calogero, Galluzzo Luigi, Galvano Salvatore, Gaziano Simone, Giacone Fabrizio, Giovinazzo Cristian, Greco Marco, Greco Simone, Licata Luigi, Lo Presti Ernesto, Milizia Calogero, Nobile Salvatore, Salemi Francesco, Sammartino Domenico, Severino Giovanni, Speranza Fabio, Tilaro Antonio, Valenti Gerlando e Vella Giovanni, calciatori già tesserati per la società deferita.

Campionato Prima Categoria stagione sportiva 2017/2018.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 17/09/19 proc. 3270/1374 pfi/18-19 MS/PM/jg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 900,00 a carico della società A.S.D. Atletico Aragona (oggi A.S.D. Raffadali 2018);

l'inibizione di mesi nove a carico del Presidente deferito sig. Tirone Francesco;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Arrigo Giuseppe, Chiarelli Domenico, Chiarelli Vincenzo, Cipolla Angelo, Cuffaro Damiano, Donato Calogero, Galluzzo Luigi, Galvano Salvatore, Gaziano Simone, Giacone Fabrizio, Giovinazzo Cristian, Greco Marco, Greco Simone, Licata Luigi, Lo Presti Ernesto, Milizia Calogero, Nobile Salvatore, Salemi Francesco, Sammartino Domenico, Severino Giovanni, Speranza Fabio, Tilaro Antonio, Valenti Gerlando e Vella Giovanni.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2017/2018 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3ª sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:  
ammenda di € 700,00 a carico della società A.S.D. Atletico Aragona (oggi A.S.D. Raffadali 2018);

l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Tirone Francesco;  
ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Arrigo Giuseppe, Chiarelli Domenico, Chiarelli Vincenzo, Cipolla Angelo, Cuffaro Damiano, Donato Calogero, Galluzzo Luigi, Galvano Salvatore, Gaziano Simone, Giacone Fabrizio, Giovinazzo Cristian, Greco Marco, Greco Simone, Licata Luigi, Lo Presti Ernesto, Milizia Calogero, Nobile Salvatore, Salemi Francesco, Sammartino Domenico, Severino Giovanni, Speranza Fabio, Tilaro Antonio, Valenti Gerlando e Vella Giovanni.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore  
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento n. 517/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore**  
**Componente Avv. Antonino Giannotta**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

#### DEFERIMENTO A CARICO DI:

Pol. Dil. Acquedolcese (oggi Pol. Dil. Acquedolcese Nebrodi);  
sig. Princiotta Benedetto (Presidente all'epoca dei fatti della Pol. Dil. Acquedolcese oggi Pol. Dil. Acquedolcese Nebrodi);

sigg. Catanzaro Filippo, Catena Francesco, Drago Daniele, Marandano Salvatore, Marano Losphe Cono, Mazouf Mahjoub, Oliverio Ottavio, Regina Luciano, Roudif Youssef e Siracusa Antonino, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Promozione stagione sportiva 2017/2018.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 17/09/19 proc. 3276/1413 pfi/18-19 MS/PM/jg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:  
ammenda di € 900,00 a carico della società Pol. Dil. Acquedolcese (oggi Pol. Dil. Acquedolcese Nebrodi);

l'inibizione di mesi 9 a carico del Presidente deferito sig. Princiotta Benedetto;  
squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Catanzaro Filippo, Catena Francesco, Drago Daniele, Marandano Salvatore, Marano Losphe Cono, Mazouf Mahjoub, Oliverio Ottavio, Regina Luciano, Roudif Youssef e Siracusa Antonino.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti

deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2017/2018 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltrech  dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 300,00 a carico della società Pol. Dil. Acquedolcese (oggi Pol. Dil. Acquedolcese Nebrodi);

l'inibizione di mese uno a carico del Presidente deferito sig. Princiotta Benedetto;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Catanzaro Filippo, Catena Francesco, Drago Daniele, Marandano Salvatore, Marano Loeophe Cono, Mazouf Mahjoub, Oliverio Ottavio, Regina Luciano, Roudif Youssef e Siracusa Antonino.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore  
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 22 ottobre 2019**

---

**IL SEGRETARIO**  
Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**  
Santino LO PRESTI